

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
17 - 09
N. PROGETTO

CAV S.p.A.
Concessioni Autostradali Venete

Sede Legale: via Bottenigo, 64 a - 30175 Marghera Venezia
Tel. 041 5497111 - Fax. 041 935181
R.I./C.F./P.IVA 03829590276 - Iscr. R.E.A. VE 0341881
Cap. Sociale € 2.000.000,00

**AUTOSTRADE IN
CONCESSIONE:**

Autostrada A4
Autostrada A57 – Tangenziale di Mestre
Raccordo per l’Aeroporto “Marco Polo”

OGGETTO: FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA DI
NETWORKING A LARGA BANDA DELLA SEDE AZIENDALE

ALLEGATO

C

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- NORME GENERALI -

R.U.P. ing. Sabato Fusco

Progettista: ing. Mario Frara

Redatto da: Massimiliano Pistolato

EDIZIONE: Anno 2017

Sommario

Sommario	1
PREMESSA.....	3
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO	3
Art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO.....	3
Art. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	4
Art. 4 –INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO	4
Art. 5 – DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
Art. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO.....	5
Art. 7 – FALLIMENTO DELL’IMPRESA.....	5
Art. 8 – RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA E DOMICILIO	5
Art. 9 – NORME GENERALI NELL’ESECUZIONE	6
Art. 10 – CONSEGNA.....	6
Art. 11 – DURATA.....	6
Art. 12 – PENALI.....	7
Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	7
ART. 14 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	7
Art. 15 – PAGAMENTI	8
Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	8
Art. 17 – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	8
Art. 18 - ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA.....	9
Art. 19 - GARANZIA PROVVISORIA.....	9
Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA.....	9
Art. 21 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE	10
Art. 22 - VARIAZIONE ALL’APPALTO	10
Art. 23 - PREZZI APPLICABILI A NUOVE FORNITURE E NUOVI PREZZI	10
Art. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	11
Art. 25 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	11
Art. 26 – PIANI DI SICUREZZA	11
Art. 27 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	11
Art. 28 – SUBAPPALTO.....	12
Art. 29 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	12
Art. 30 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	13
Art. 31 – RISERVE E CONTROVERSIE.....	13
Art. 32 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	13

Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 34 - ULTIMAZIONE	15
Art. 35 - TERMINI PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	15
Art. 36 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA	15
Art. 37 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'IMPRESA.....	16
Art. 38 – TUTELA DEI DATI E IMPEGNO DI RISERVATEZZA	16
Art. 39 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	17
Art. 40 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	17

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "Impresa" o "Appaltatore") delle forniture e dei servizi per conto della CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "Società" o "Stazione Appaltante") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve o eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione delle forniture o dei servizi appaltati ed ogni conseguente effetto, dal proprio Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto la fornitura e manutenzione della nuova struttura di networking a larga banda delle sedi CAV, come meglio illustrato e prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale (CSA-DP) e negli altri elaborati progettuali. L'obiettivo finale è il potenziamento della rete della Società e l'aumento della sua affidabilità.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare l'appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono oggetto dell'appalto:

1. Tutte le componenti hardware e software necessarie alla realizzazione delle nuove infrastrutture di rete locale presso le sedi;
2. I servizi di dettaglio, configurazione ed implementazione delle nuove infrastrutture, incluso Site Survey per la rete Wi-Fi e la cablatura di 60 punti UTP (20 Outdoor e 40 indoor di cui 10 ai caselli) e l'installazione dei relativi Access Point;
3. I servizi di migrazione delle utenze e dei terminali sulle nuove infrastrutture realizzate, inclusa attività di bonifica della struttura esistente;
4. I servizi di manutenzione di tutte le componenti hardware e software;
5. I servizi di gestione collaborativa remota e di assistenza tecnica remota ed on-site.

L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

1	Importo della fornitura H/W e S/W	€ 515.538,00
2	Importo del servizio di manutenzione On-Site e Gestione Collaborativa Remota	€ 175.000,00
3	Importo degli oneri della sicurezza	€ 2.161,24
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA		€ 692.699,24

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura/servizio come risultante dal ribasso d'asta di aggiudicazione al netto degli oneri della sicurezza. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.

3. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n. 81 del 2008, non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento né nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore dell'appalto predisporre, al fine della stipula del contratto, il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente). Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la Società promuoverà la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare le eventuali interferenze, fermo restando i rischi specifici derivanti dall'attività delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. L'importo complessivo deve considerarsi compensativo di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che l'Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

5. La Società, nell'ambito dei tratti autostradali e/o loro pertinenze oggetto del presente appalto, si riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo ad altre Imprese, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando/lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 – DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:

- la relazione generale;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale;

- l'Elenco Prezzi Unitari;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi D.U.V.R.I.;
- il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente) redatto dall'Impresa;
- l'offerta tecnica presentata dall'Impresa.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Art. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'Impresa anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Art. 7 – FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 8 – RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO

1. L'Impresa deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.

3. La Direzione dell'appalto è assunta da un Referente tecnico dell'Impresa, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche dell'appalto da eseguire. L'assunzione di tale Direzione da parte del Referente tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nell'ambito dell'appalto.

4. L'Impresa, tramite il Referente tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Referente tecnico e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell'esecuzione dell'appalto.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.

Art. 9 – NORME GENERALI NELL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale e negli altri elaborati progettuali.

Art. 10 – CONSEGNA

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa convocazione dell'Impresa.

2. E' facoltà della Società, nei limiti stabiliti dall'art. 32 comma 8 (ultimo paragrafo) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della fornitura, l'Impresa è esclusa dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 11 – DURATA

La durata dell'appalto è di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

La Società si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; in tal caso il l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società.

La fornitura e configurazione degli apparati nel complesso dovranno essere eseguiti in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno del verbale di consegna. L'ultimazione potrà essere anche essere anticipata qualora l'importo contrattuale si esaurisca senza che per questo l'Impresa possa avanzare alcun tipo di pretesa o richiesta.

Il periodo di manutenzione dei sistemi e degli impianti compreso in Appalto e regolamentato dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte seconda (Norme Tecniche).

Art. 12 – PENALI

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna indicati viene applicata una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (sia per la fornitura che per il servizio) pari all'1‰ dell'importo di contratto.

In caso di problemi definiti Critici, che causano un blocco delle attività di business della Società (in qualsiasi sito): per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto agli SLA, l'Appaltatore sarà addebitato dalla Società per un importo pari al tre per cento (3%) del valore totale del contratto;

In caso di problemi definiti Importanti (non bloccanti) e per qualsiasi sito: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto agli SLA, l'Appaltatore sarà addebitato dalla Società per un importo pari a uno per cento (1%) del valore totale del contratto.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi "D.U.V.R.I.", per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 300,00 (Euro trecento/00).

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.

In ogni caso di inadempimento, anche solo parziale, alle obbligazioni contrattuali, la Società si riserva di applicare una ulteriore penale che potrà essere stabilita sino al limite previsto dalla legge.

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali saranno applicate più penali nel medesimo periodo.

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 13, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa rispetto ai termini stabiliti dall'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale per la consegna e installazione superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Società e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per l'inadempimento riscontrato, in contraddittorio con la medesima Impresa.

3. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dalla Società in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 14 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga nei termini dei servizi stabiliti nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, della loro mancata regolare o continuativa conduzione:

a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione del contratto;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale;

e) le eventuali controversie tra l'Impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

Art. 15 – PAGAMENTI

1. I pagamenti avvengono con cadenza trimestrale sulla base dei prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Il corrispettivo dovuto dalla Società è costituito ed inclusivo di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale. Per il pagamento l'appaltatore dovrà trasmettere alla Società regolare fattura. Si rammenta che, ai sensi dell'art 17 ter D.P.R. 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, la Società è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*).

2. La Società provvede al pagamento delle predette fatture entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3. Al ricevimento di ogni fattura la Società provvederà d'ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009) alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui viene svolto l'appalto sia per l'Impresa che per eventuali subappaltatori. Qualora per l'Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

4. Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'appaltatore dovrà certificare nei confronti della Società, in virtù del vincolo contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto e l'ammontare delle stesse accludendo copia della fattura intestata all'appaltatore a tale titolo. L'importo che sarà pagato dalla Società direttamente nei confronti del subappaltatore verrà poi detratto da quanto dovuto all'appaltatore. Nei casi in cui i subappaltatori non abbiano operato nel periodo contabilizzato, dovrà pervenire specifica dichiarazione attestante tale eventualità.

Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 17 – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La misurazione e la valutazione delle forniture sono effettuate "a misura" con i prezzi di elenco secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e prestazionale.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto o prescrizioni di Capitolato se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del contratto s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'appalto compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 18 - ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

1. Come indicato nel precedente art. 2 gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.

2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza di cui all'art. 2 punto 3 del presente Capitolato essi devono intendersi non soggetti ad alcun ribasso, soddisfacendo compiutamente gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 essendo stati calcolati secondo i disposti normativi.

Art. 19 - GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, da presentare secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Impresa.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è richiesta una garanzia definitiva. Detta garanzia definitiva deve contenere le seguenti condizioni particolari.

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.

2. La garanzia definitiva è prestata mediante le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dell'appalto; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. La Società ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. La Società ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso dell'appalto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'appalto ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 21 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 20 è ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 21 è ridotto per l'Impresa secondo le condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 22 - VARIAZIONE ALL'APPALTO

1. La Società si riserva la facoltà di introdurre nell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dell'esecuzione del contratto.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dell'esecuzione del contratto prima dell'esecuzione degli interventi oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio degli interventi oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione degli interventi in variante.

Art. 23 - PREZZI APPLICABILI A NUOVE FORNITURE E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi.

2. Qualora tra i prezzi unitari, non siano previsti prezzi per forniture o servizi in variante, si procederà al concordamento di nuovi prezzi determinati, utilizzando:

- i prezzi di cui all'elenco prezzi ANAS 2017, Regione Veneto, Comune di Venezia (assoggettati al ribasso d'asta);
- il prezzo dimostrato maggiorato delle spese generali e dell'utile d'Impresa (24,3%: percentuale soggetta al ribasso d'asta).

Art. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. L'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto dei disposti del D.lgs. 81/2008 nonché di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Impresa predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli eventuali piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Impresa non può iniziare o continuare le attività qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 25, 26 e 27.

Art. 25 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE

1. L'Impresa si impegna a rispettare e a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.

3. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto.

Art. 26 – PIANI DI SICUREZZA

1. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 è fatto obbligo all'Impresa di predisporre, prima della stipula del contratto il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente) ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Tale documento è consegnato alla Società e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 27 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le prescrizioni applicabili dettate dal decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i..
2. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nell'appalto, al fine di rendere i documenti di valutazione dei rischi gli specifici redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il documento di valutazione dei rischi specifico presentato dall'Impresa stessa. In caso di associazione temporanea o di consorzio di

Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dell'appalto.

3. Il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente) forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 – SUBAPPALTO

1. E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile delle prestazioni subappaltate in solido con l'Impresa subappaltatrice.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 105 comma 4 della D.lgs. 18.04.2016 n° 50 s.m.i.;

L'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione. All'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per formulare detta domanda.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare.

L'importo delle prestazioni subappaltate non potrà comunque eccedere il 30% dell'importo del contratto.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Inoltre, l'impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Se durante l'esecuzione dell'appalto o in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di servizio, che sarà emesso dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'appalto.

L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 della d.lgs. 159/2011 s.m.i..

Nel caso in cui l'Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall'art. 105 comma 2 – quarto paragrafo - del d.lgs. 50/2016 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l'obbligo di comunicare alla Società il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l'importo; anche in questo caso all'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per presentare detta comunicazione. L'impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Art. 29 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per le forniture oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle forniture subappaltate. L'impresa è altresì responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio

delle forniture affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 30 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Società provvederà, nei casi stabiliti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità indicate al precedente articolo 15. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Art. 31 – RISERVE E CONTROVERSIE

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto al comma 1 dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'applicazione delle procedure previste dal su citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

3. La proposta di accordo bonario è formulata secondo i tempi e le modalità stabilite dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

4. Ove l'Impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere l'appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.

Le riserve dell'Impresa in merito alle sospensioni e riprese dell'appalto devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 32 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, ed in particolare:

- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle forniture costituenti oggetto del contratto – e se cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

- i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è responsabile in rapporto alla Società dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;

- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se l'appalto è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Società ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dell'appalto;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dell'appalto o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;

f) rallentamento nell'esecuzione del contratto, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'appalto nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008, del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 o il documento di

valutazione dei rischi specifico, integranti il contratto, e delle ingiunzioni e/o prescrizioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del Procedimento.

l) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

m) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società; tale codice è reso disponibile sul sito internet www.cavspa.it.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi eseguiti.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza di quanto eseguito, all'inventario dei materiali, delle eventuali attrezzature.

Art. 34 - ULTIMAZIONE

1. Al termine dell'appalto e in seguito a richiesta dell'Impresa, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e procede all'accertamento sommario della regolarità delle forniture eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società.

3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte delle lavorazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello degli interventi di ripristino.

Art. 35 - TERMINI PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. La verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'appalto, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione. Durante l'esecuzione dell'appalto la Società può effettuare operazioni di verifica di conformità volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi in corso di realizzazione e a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale, nel contratto e nell'offerta tecnica.

Art. 36 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di salute e sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione dell'appalto dell'Impresa, a termini di contratto;

- l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sui materiali forniti nell'appalto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale – Descrittivo e prestazionale;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto; i danni che per cause dipendenti dall'Impresa fossero apportati ai materiali e manufatti esistenti devono essere ripristinati a carico dell'Impresa stessa;
- la gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore;
- l'adozione, nel compimento di tutte le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione dell'appalto.

2. Nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale sono indicati i tipi di fornitura, i tempi di consegna e le modalità della stessa.

Art. 37 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'Impresa è obbligata:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a fornire le fotografie delle forniture eseguite, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. L'Impresa dovrà produrre al Direttore dell'esecuzione del contratto un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Referente Tecnico o Responsabile della commessa, cui intende affidare per tutta la durata dell'appalto la Direzione dell'appalto.

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e dell'art. 5 della legge 136/2010, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Art. 38 – TUTELA DEI DATI E IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. Alcune richieste della Società possono comportare la trasmissione di dati personali (Nome Cognome, Ufficio, Numero telefonico etc.) al servizio di Help Desk il cui intervento è necessario per assolvere a quelle richieste, nonché l'eventuale trasmissione di dati dell'utente a un eventuale subappaltatore o subaffidatario.

2. L'Impresa deve assicurare che tali dati riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che l'Appaltatore stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa, formalizzando precisi impegni in merito.

3. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, sui programmi o quant'altro, l'Appaltatore risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.

4. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Società avrà la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 39 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. In riferimento all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., si rileva che, alla data di pubblicazione del presente appalto, non sono stati definiti i criteri ambientali minimi per la merceologia riconducibile allo stesso.

Art. 40 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione all'esecuzione dell'appalto;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato o attestazione di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa.

4. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..